



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I CONTRATTI SOTTO SOGLIA NEL CODICE DEI CONTRATTI DOPO IL CORRETTIVO

(D. LGS 209 DEL 31/12/2024)



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 48. (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)

Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

Art. 55. (Termini dilatori)



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

affidamento e
l'esecuzione
dei contratti

Nel
rispetto
dei principi

Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai seguenti principi:

Principio del risultato

Principio della fiducia

Principio dell'accesso al mercato

Altri principi:

Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale.

Rapporti con gli enti del Terzo settore

Principio di auto-organizzazione amministrativa

Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

Principi di tassatività delle cause di esclusione e di

massima partecipazione

Altri principi:

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

AFFIDAMENTO *di risultato*



Con massima
tempestività e
migliore rapporto
possibile tra qualità e
prezzo, nel rispetto
dei principi di:

legalità
trasparenza
concorrenza

ESECUZIONE



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di risultato

La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

la concorrenza non è più un valore in sé e per sé, ma uno strumento per ottenere i migliori risultati.

non si persegue “un risultato purché sia”, ma un risultato “virtuoso”, che accresca la qualità, diminuisca i costi, aumenti la produttività, etc.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di risultato

RISULTATO

ATTUAZIONE



buon andamento
efficienza
efficacia
economicità

Perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI


...di risultato

RISULTATO



Criterio prioritario

Esercizio del potere
discrezionale



Individuazione della
regola del caso
concreto



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di risultato


RISULTATO



Criterio prioritario

Del personale che svolge funzioni amministrative e tecniche in fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (art. 45 e allegato I.10)

Responsabilità



Incentivo



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di risultato

RISULTATO



se una certa azione arriva al suo scopo non può essere oggetto di disappunto; anzi, chi l'ha compiuta deve essere premiato

Primato della necessità che il mercato dei contratti pubblici e tutta l'azione che lo contorna sia goals oriented



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI


...di fiducia

FIDUCIA →

nell'azione
legittima,
trasparente e
corretta

Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato

Amministrazione
e suoi funzionari



Operatore
economico



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di fiducia

FIDUCIA →

L'esercizio di potere discrezionale
presuppone FIDUCIA
dell'ordinamento verso l'organo
destinatario dell'attribuzione:

L'esplicitazione normativa scongiura
l'inerzia, valorizza le capacità e
orienta verso il rispetto della legalità
sostanziale.

Cfr. anche
nuova
formulazione
(d.l. 76/2020)
art. 323 c.p.
Abuso
d'Ufficio



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

L'abuso d'ufficio è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio il quale, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto (art. 323 c.p.). L'abuso di ufficio rientra fra i reati contro la pubblica amministrazione.

In pratica ora:

Non è più sufficiente che il pubblico funzionario abbia agito con il fine di vantaggio o danno, ma occorre che vi sia l'effettiva produzione dell'uno o dell'altro

Il delitto di abuso di ufficio attualmente è configurabile quando il soggetto agente abbia violato:

- specifiche regole di condotta (non regole di carattere generale);
- regole dettate da norma di legge o atti aventi forza di legge (ad esclusione degli atti di normazione secondaria come i regolamenti);
- regole che non lascino spazio alla discrezionalità del soggetto).

Cfr.
r
formu
(d.l. 76/2020)
art. 323 c.p.
Abuso
d'Ufficio

L'esplicitazione normativa scongiura
l'inerzia, valorizza le capacità e
orienta verso il rispetto della legalità
sostanziale.



[webinar uncem]


legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di fiducia

Violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza.

COLPA GRAVE



Non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di fiducia

Esclusione colpa grave



Coerenza con le vigenti previsioni del codice della giustizia contabile (art. 69, comma 2 e art. 95, comma 4) [le norme citate escludono la colpa grave se la p.a. si è conformata a pareri della Corte di Conti resi in via consultiva, in sede di controllo]. A conferma di una giurisprudenza consolidata sull'elemento soggettivo della responsabilità erariale



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di fiducia

Il principio della fiducia innerva lo schema del nuovo Codice in diverse parti e, come vedremo, ispira e orienta la rivisitazione di alcuni altri istituti chiave:

conflitto di interessi

soccorso istruttorio

le esclusioni



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di fiducia

si richiede che chi invochi il conflitto di interessi ne dia prova, allegando i presupposti specifici ed eventualmente adeguata documentazione, in coerenza, appunto, con il principio di fiducia

Sanabile ogni omissione, inesattezza o irregolarità degli atti di gara, con eccezione di quelle relative all'offerta tecnica ed economica.

Relazione “Chiave interpretativa della norma è la leale collaborazione delle parti ispirata alla fiducia nell'attività amministrativa e alla responsabilità dell'operatore economico secondo i noti principi di buona fede, il tutto evidentemente nel rispetto del principio della par condicio”



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di fiducia

versione allargata del self cleaning aderente alla direttiva 24/2014 UE: può riguardare anche eventi verificatisi nel corso della procedura e quindi dopo la presentazione dell'offerta (art. 96, comma 4)

Prevale principio
del risultato



In nessun caso
l'aggiudicazione può
subire
dilazioni in ragione
dell'adozione delle
misure di self cleaning
(art. 96, comma 5)



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

I PRINCIPI

...di fiducia

Il principio della **FIDUCIA** è volto a **superare** la “**paura della firma**” e la “**burocrazia difensiva**”, che rappresentano fonte di inefficienza e immobilismo e, quindi, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una **pubblica amministrazione dinamica ed efficiente**.

Primato della necessità che il mercato dei contratti pubblici e tutta l'azione che lo contorna sia *goal oriented*



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 48. (Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea)

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
3. **Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.**
4. **Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.**



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

- 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.**
- 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.**
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Nel “vecchio codice” dlgs 50/2016 il principio di rotazione era molto stringente: bisognava dare adeguata motivazione in caso di affidamento o reinvito del soggetto economico aggiudicatario. Il nuovo codice appalti liberalizza il principio di rotazione: ora riguarda solo gli affidamenti e non più anche gli inviti.

L’art. 49 del dlgs 36/2023 norma il principio di rotazione di appalti sottosoglia. Il comma 2 indica il divieto di affidamento(diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (a qualunque titolo sia entrato, anche dopo l’aggiudicazione in una procedura aperta) nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:

- 1) una commessa nello stesso settore merceologico;
- 2) la stessa categoria di opere;
- 3) lo stesso settore di servizi.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Nel “vecchio codice” dlgs 50/16 il termine di rotazione era molto stringente: in caso di

affidamento nuovo
PRIMA
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

CORRETTIVO

«4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, **previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa**, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.»



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.**
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Il principio di rotazione e la divisione degli affidamenti in fasce economiche

La stazione appaltante può decidere di dividere gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In questo caso il divieto di affidamento o aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia. Nel caso in cui, ad esempio, l'ente dividesse l'affidamento del “servizio mensa scolastica” in fasce economiche, chi si aggiudica l'affidamento di una determinata fascia, può ottenere successivamente l'affidamento di una fascia economica diversa. In definitiva, la rotazione si applica solo in caso di affidamenti rientranti nella medesima fascia.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art 49. (Principio di rotazione degli affidamenti)

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
- 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.**
- 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.**
- 6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.**



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Deroga comma 5

Il comma 5 contiene un'ulteriore deroga al principio di rotazione. Le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia effettuata senza limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti nei seguenti casi:

procedura negoziata senza bando per i lavori di importo \geq a 150.000 € e inferiore a 1 milione di €;

procedura negoziata senza bando per lavori di importo \geq a 1 milione di € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria;

procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture (compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) \geq a 140.000 € e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Come detto in precedenza, non si tiene conto del limite imposto dall'art. 50 commi c), d), ed e) del dlgs 36/2023 circa gli operatori economici, in quanto la deroga al principio di rotazione non prevede limiti sul numero dei partecipanti.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Deroga comma 6

Il comma 6 contiene l'ultima deroga. La stazione appaltante può decidere di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 € (prima il limite era di 1.000€).

6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
 - d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
 - e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.



[webinar uncem]

legge di bilancio correttivo appalti

- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

CORRETTIVO

All'articolo 50, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).».

metodo di selezione
pubblicano sul proprio
operatori consultati
cui al comma 1.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.



[webinar uncem]

**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

CORRETTIVO

all'articolo 50, il comma 3 è abrogato



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

La nuova disciplina valorizza, sia per gli affidamenti diretti, sia per le procedure negoziate, la costituzione di elenchi di OE

L'estrazione dagli elenchi non può avvenire con sorteggio, salvo che non ricorrano particolari condizioni, che devono essere motivate dalla SA

La SA può scegliere di invitare tutti gli OE che hanno presentato manifestazione di interesse o tutti gli OE iscritti all'elenco

La procedura negoziata con confronto competitivo è invece una gara a tutti gli effetti, con maggiore flessibilità di utilizzo dei criteri di valutazione (minor prezzo e OEPV)

LUCIDI CLAUDIO

L'individuazione degli OE per gli affidamenti diretti è esplicitamente indicata dalla normativa come procedura che non è una gara

16 GENNAIO 2025



[webinar uncem]

**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 50. (Procedure per l'affidamento)

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti **procedono all'aggiudicazione** dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture)

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
 - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - gli affidamenti di appalto integrato;
 - i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

4.
st
a
n

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 51. (Commissione giudicatrice)

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

Art. 93. (Commissione giudicatrice)

Superato albo commissari come da delega - Può essere presieduta anche da un dipendente e non per forza un dirigente - Ne può far parte il RUP e può supportarlo nella verifica di anomalia - Superata incompatibilità per coloro che hanno svolto altra funzione o incarico tecnico o amministrativo nell'appalto (in base al principio della fiducia) - Le nomine sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione. Stessa Commissione riesamina le offerte anche in seguito ad annullamento di una prima aggiudicazione - In mancanza di adeguate professionalità in organico, si può scegliere il Presidente e i singoli componenti anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in mancanza tra professionisti esterni.

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

ART. 93 CO. 5. Non possono essere nominati commissari:

- a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
- b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
- c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

1. Nel c
dell'offe

con il criterio
dicatrice può

**Superato
dipenden
nella veri
funzione
fiducia) -
rotazione
annullam
in organico
altre ammi**

**anche da un
pò supportarlo
no svolto altra
principio della
competenza e
seguito ad
professionalità
a funzionari di**



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 52 (Centri di

1. Nell'
imp
qual
sorte

**Mancata conferma requisiti
dichiarati: comunicazione all'ANAC e
sospensione da uno a 12 mesi gare
stessa stazione appaltante;**

2. Quando in conseguenza della venuta meno o del mancato possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
- 4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.**



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 107, comma 1, lett. a)
1. Nella procedura negoziata sottosoglia, la garanzia provvisoria di regola non è richiesta e, se richiesta, non può essere superiore al 1% dell'importo contrattuale.

La nuova disciplina prevede che non debba essere richiesta la garanzia provvisoria nelle procedure negoziate sottosoglia (salvo possibilità di richiedere con motivazione e riduzione)

4. In caso di affidamento sottosoglia, il beneficiario può richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto in base alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 53. (6)

PRIMA

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale

CORRETTIVO

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».

1. Nelle procedure
richiede le gar
c), d) ed e)
dell
esi

La

pr

4. In
garanz
contratti

rich



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. **In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.**



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5. (Art. 7. Obbligo di astensione :

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

PRIMA

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

CORRETTIVO

all'articolo 54, il comma 3 è abrogato

3. In sede
un corrispon
con decreto de

in vigore di
1988, n. 400,
to sostituisce



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 54. (Esclusione automatica delle offerte anomale)

Esclusione automatica: sia in negoziata che in procedura ordinaria (art. 50, comma 1 lett. d) se criterio del prezzo più basso + assenza interesse transfrontaliero certo, per offerte ≥ 5 . Solo per lavori e servizi (si presuppone siano gare più complesse e lunghe) e se negli atti di gara è individuato il criterio;

NO Esclusione automatica per affidamenti diretti



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 55. (Termini dilatori)

1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 55. (Termini dilatori)

dilatorio non si applica nei casi:

- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- b) di appalti basati su un accordo quadro;
- c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2 (*parole soppresse dall'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2023*).

4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Art. 55. (Termini dilatori)

No stand still e stipula contratto entro 30 giorni da aggiudicazione

Negli appalti sottosoglia con il criterio del minor prezzo si applica l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le condizioni minime definite dalla nuova normativa (numero di offerte ammesse pari o superiore a cinque)

Le metodologie per l'individuazione della soglia di anomalia sono specificate negli allegati e sono scelte (nonché dichiarate negli atti di gara) dalla SA

Le metodologie di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia sono destinate a essere cambiate periodicamente, per evitare abusi



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

Oggetto dell'affidamento	Tipologia procedura	Limiti importo	Caratteristiche	Come	Garanzia provvisoria	Garanzia definitiva
Lavori	Affidamento diretto	< 150.000,00	anche senza consultazione di più operatori economici	esperienze pregresse	no	<p>Art. 53 co. 4: In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.</p> <p>Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale</p> <p>Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».</p>
Servizi e forniture	Affidamento diretto	< 140.000,00	anche senza consultazione di più operatori economici	esperienze pregresse	no	
Lavori	Procedura negoziata senza bando	≥ 150.000,00 < 1.000.000,00	Almeno 5 operatori economici	Indagini di mercato/elenchi di operatori	Si: in considerazione della specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta <i>(motivazione e misura max 1%)</i>	
Lavori	Procedura negoziata senza bando	≥ 1.000.000,00 < 5.382.000,00	Almeno 10 operatori economici	Indagini di mercato/elenchi di operatori	Si: in considerazione della specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta <i>(motivazione e misura max 1%)</i>	
Servizi e forniture	Procedura negoziata senza bando	≥ 140.000,00 < 215.000,00 ≥ 140.000,00 < 431.000,00 <i>(settori speciali)</i> ≥ 140.000,00 < 750.000,00 <i>(Allegato XIV Direttiva)</i>	Almeno 5 operatori economici	Indagini di mercato/elenchi di operatori	Si: in considerazione della specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta <i>(motivazione e misura max 1%)</i>	



[webinar uncem]

PUBBLICAZIONE ALLEGATO I.3

**3 mesi dalla data di approvazione del progetto
Per circostanze eccezionali**

CONCLUSIONE ALLEGATO I.3

OEV: QUALITA'/PREZZO E COSTO CICLO DI VITA

3. Le stazioni

TERMINI PROROGABILI DI 1 MESE PER VERIFICA ANOMALIA .

**Per circostanze eccezionali (RUP) proroga
di 3 mesi**

**della verifica del rispetto
pendenza di contenzioso**

a) procedura negoziata: nove mesi; b) procedura
di ristretta: sette mesi; c) procedura competitiva
con negoziazione: quattro mesi; d) procedura
previa pubblicazione di un bando di gara:
quattro mesi; e) dialogo
previdente: tre mesi; f) partenariato per
la progettazione: nove mesi.

MINOR PREZZO

a) procedura aperta: cinque mesi; b) procedura
di ristretta: sei mesi; c) procedura competitiva con
negoziiazione: quattro mesi; d) procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre
mesi.

Affidamento

Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e (parole aggiunte dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)** concludono le procedure di selezione nei termini indicati **nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso**



[webinar uncem]

**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

PUBBLICAZIONE

ALLEGATO I.3

3 mesi dalla data di approvazione del progetto.

**Per circostanze eccezionali (RUP) proroga di 1
mese**

...edono alla
pubb... i documenti iniziali di gara e (parole
aggiunte da... 5, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.
209/2024) concludono le procedure di selezione nei termini
indicati **nell'allegato I.3. Il superamento dei termini
costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine
della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in
pendenza di contenzioso**



PUBBLICAZIONE ALLEGATO I.3

**3 mesi dalla data di approvazione del progetto.
Per circostanze eccezionali**

mese

3. Le stazioni di

**pubblicazione
aggiunte**

**209/2024) concludono
indicati nell'allegato
costituisce silenzio in
della verifica del rispetto
pendenza di contenzioso**

CONCLUSIONE ALLEGATO I.3

OEV: QUALITA'/PREZZO E COSTO CICLO DI VITA

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

MINOR PREZZO

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.



**PUBBLICAZIONE
ALLEGATO I.3**

**3 mesi dalla data di approvazione del progetto.
Per circostanze eccezionali**

1 mese

3. Le stazioni pallettizzate

**CONCLUSIONE
ALLEGATO I.3**

OEV: QUALITA'/PREZZO E COSTO CICLO DI VITA

a) procedura aperta: nove mesi; b) procedura ristretta: sette mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi; d) procedura competitiva con negoziazione previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi; e) dialogo competitivo: sei mesi; f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

**TERMINI PROROGABILI DI 1 MESE PER
VERIFICA ANOMALIA .**

**Per circostanze eccezionali (RUP) proroga
di 3 mesi**

della verifica del rispetto
della dipendenza di contenzioso

MINOR PREZZO

a) procedura aperta: cinque mesi; b) procedura ristretta: sei mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

La forma del contratto d'appalto

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. **In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.** I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
 - a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2;
 - b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;
 - c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

La forma del contratto d'appalto

PRIMA

In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

1. Il contratto
lettera b)
dell'amm
amminist
informati
affidame
scambio
certificat
Consiglio
nell'invito

l.1, articolo 3, comma 1,
codice
, in forma pubblica
o pubblico notarile
ca oppure per gli
consistente in un apposito
tronici di recapito
nto europeo e del
chiamati nel bando o

CORRETTIVO

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti,» sono inserite le seguenti: «il contratto può essere stipulato anche»;

2. Divenuta
autotutel
contenzio

alvo l'esercizio dei poteri di
anche in pendenza di

a) per

55, comma 2;

b) nel ca

re;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

La forma del contratto d'appalto

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, **il contratto può essere stipulato anche** (*parole aggiunte dall'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024*) mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
2. a) b) c) della stazione appaltante e generale alla sollecita esecuzione del contratto.

STAND STILL

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

3. Il contratto non può essere stipulato **prima di trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
- a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
 - b) di appalti basati su un accordo quadro;
 - c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
 - d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'articolo 55, comma 2.
4. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

PRIMA

3. Il contratto non può essere stipulato prima del termine di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016, salvo il caso di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016, in caso di ricorso cautelare, il contratto non può essere stipulato prima della data di pubblicazione della sentenza di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

a) di procedura in materia di appalti di servizi, di forniture e di lavori, di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016, sono state respinte con decisione del giudice amministrativo, in caso di ricorso cautelare, il contratto non può essere stipulato prima della data di pubblicazione della sentenza di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

b) di appalti basati su gara di appalto, di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016, sono state respinte con decisione del giudice amministrativo, in caso di ricorso cautelare, il contratto non può essere stipulato prima della data di pubblicazione della sentenza di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

c) di appalti speciali, di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016, sono state respinte con decisione del giudice amministrativo, in caso di ricorso cautelare, il contratto non può essere stipulato prima della data di pubblicazione della sentenza di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

d) di contratti di appalto, di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016, sono state respinte con decisione del giudice amministrativo, in caso di ricorso cautelare, il contratto non può essere stipulato prima della data di pubblicazione della sentenza di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

4. Se è proposto ricorso cautelare, il contratto non può essere stipulato prima della data di pubblicazione della sentenza di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Il contratto non può essere stipulato prima del termine di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016, salvo il caso di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 50 del 2016, in caso di ricorso cautelare, il contratto non può essere stipulato prima della data di pubblicazione della sentenza di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

di trentacinque giorni

CORRETTIVO

a) al comma 3, all'alinea, la parola: «trentacinque» è sostituita dalla seguente: «trentadue» e, alla lettera d), le parole: «, ai sensi dell'articolo 55, comma 2» sono soppresse.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

CONSIGLIO DI STATO

- ESTRANEA ALLA MILESTONE PNRR (RIDUZIONE TEMPI AGGIUDICAZIONE E NON DI STIPULA)
- RIDUCE I TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E DELLA PROPOSIZIONE DI MOTIVI AGGIUNTI
- RISCHIO PER LE STAZIONI APPALTANTI DI EVITARE LA STIPULA DI UN CONTRATTO ILLEGITTIMAMENTE AGGIUDICATO

PROPOSTA

ESPUNGERE

del articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

La forma del contratto d'appalto

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui al comma 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo dell'azione di annullamento prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto è definitivo.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di appalto a condizione di responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o meno dell'opera.
10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'aggiudicatario assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso contratto. ~~Le medesime tabelle sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

CORRETTIVO

La forma del contratto d'appalto

Art. 18. (Il contratto e la sua stipulazione)

5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~



EQUO COMPENSO

Art. 8. (Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito)

1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.
2. **Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.**
3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater».



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

EQUO COMPENSO

Art. 8. (Principio

prima

Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. **Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.**

Correttivo

1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater»

1. Nel pe
autor

2. Le
grat
p

3. Le
rispon
cod

4. All'ar
sono ag

le a titolo

ate di
alvi i

o i

ni
ni del
ni.

periodo,
colo 41,



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

EQUO COMPENSO

ART. 14

(Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

- a) al comma 15, il secondo periodo è soppresso;
- b) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 **sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b)**, comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:


- a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

15-ter. Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.

15-quater. Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.»



EQUO COMPENSO





[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

TUTELE LAVORISTICHE

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. **Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.**
3. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente .
4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'[articolo 110](#).
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

TUTELE LAVORISTICHE

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti)

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
3. **Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente .**
4. **Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'[articolo 110](#).**
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

CORRETTIVO

Art. 11. (Principio di applicazione dei contratti collettivi)

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni rappresentative sul piano nazionale e territoriale in vigore per il settore e territorialmente comparativamente più favorevole, l'appalto o della concessione svolta, il personale impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.
2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
3. **Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.**
4. **Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).**
5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano che le tutele previste dal contratto collettivo applicato siano garantite ai lavoratori in subappalto.
6. In caso di inadempienza contributiva del soggetto titolare di subappalti e cottimo, il pagamento dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimo deve avvenire entro il termine di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento delle prestazioni operate. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operate, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di pagamento delle retribuzioni dovute a titolo di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al subappaltatore, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivamente indicati, deve essere la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante deve detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

CORRETTIVO

- a) al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità all'allegato I.01».



TUTELE LAVORISTICHE

Allegato 0.1 Contratti Collettivi

FINALITA':

Consentire l'applicazione dei CCNL in materia di trattamento del personale impiegato negli appalti e nelle concessioni

Obbligo di inserire nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni

Contratto in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, **nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4**

ATECO E CPV



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

TUTELE LAVORISTICHE

Allegato 0.1 Contratti Collettivi

COME INDIVIDUARE LE
LAVORAZIONI E/O LE ATTIVITA'
OGGETTO DELL'APPALTO



L'ATECO

è la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali.

Il Common Procurement Vocabulary (CPV)

è un sistema di classificazione europeo per categorizzare l'oggetto dei contratti d'acquisto pubblici.



[webinar uncem]

**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

TUTELE LAVORISTICHE

Allegato 0.1 Contratti Collettivi

CLASSIFICAZIONE ATECO

Sezione A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
Sezione B	ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Sezione C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
Sezione D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
Sezione E	FORNITURA DI ACQUA; GESTIONE DI RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI E RISANAMENTO
Sezione F	COSTRUZIONI
Sezione G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO
Sezione H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO
Sezione I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
Sezione J	ATTIVITÀ EDITORIALI, TRASMISSIONI RADIOFONICHE E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI CONTENUTI

TUTELE LAVORISTICHE

Allegato 0.1 Contratti Collettivi

CLASSIFICAZIONE ATECO

Sezione K	TELECOMUNICAZIONI, PROGRAMMAZIONE E CONSULENZA INFORMATICA, INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE
Sezione L	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Sezione M	ATTIVITÀ IMMOBILIARI
Sezione N	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
Sezione O	ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI DI SUPPORTO
Sezione P	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Sezione Q	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sezione R	ATTIVITÀ PER LA SALUTE UMANA E DI ASSISTENZA SOCIALE
Sezione S	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE E DI DIVERTIMENTO
Sezione T	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI
Sezione U	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO E PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
Sezione V	ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI E ORGANISMI EXTRATERRITORIALI



[webinar uncem]


legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

TUTELE LAVORISTICHE


Allegato 0.1 Contratti Collettivi

EQUIVALENZA

(Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione)



si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.



Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, **le tutele economiche e le tutele normative.**



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

TUTELE LAVORISTICHE

Allegato 0.1 Contratti Collettivi

EQUIVALENZA

(Fermo restando quanto

Le stazioni appaltanti sono tenute ad operare le loro verifiche sull'effettiva equivalenza del diverso contratto collettivo che il concorrente intende applicare prima di procedere all'aggiudicazione. Inoltre, in sede di verifica di anomalia dell'offerta devono accertare che il contratto collettivo proposto non contenga trattamenti salariali minimi inferiori a quelli stabiliti per legge.

si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, applicati congiuntamente e da alcune organizzazioni sindacali comparabili.

Le tutele economiche e normative consentite sono quelle fissate dal contratto collettivo di lavoro applicato dalla stazione appaltante nel settore economico e che ai lavoratori del settore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla natura giuridica dell'impresa.

Questi criteri di equivalenza consentono di ritenere comparabile e quindi accettabile anche un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante in sede di gara.

La verifica della equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.

Art. 60. (Revisione prezzi)

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. **Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.**
3. **Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:**
 - a) **con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;**
 - b) **con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.**

1. Nei documenti di gara in caso di revisione prezzi

2. **Queste clausole dell'accordo quadro; se determinano una variazione in diminuzione, superiore al 3 per cento della variazione**

3. **Ai fini della determinazione dei prezzi si utilizzano i seguenti indici:**
a) con riguardo ai contratti

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, **gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.**

1. una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

2. il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

1. una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;

2. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;

1. Nei documenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), di revisione prezzi.
2. **Queste clausole, quando applicate, determinano una diminuzione, superiore o inferiore, per cento della variazione del prezzo del contratto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in base all'indice convenzionalmente individuato tra le parti. In caso di aumento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»**
3. **Ai fini della determinazione della variazione del prezzo, si utilizzano i seguenti indici:**
 1. Al comma 3:
 - 1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono soppresse;
 - 2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;»;
 - 3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati,»;
 - a) con riguardo ai contratti di appalto di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;
 - b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

REVISIONE PREZZI

Art. 60. (Revisione prezzi)

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. **Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.**
3. **Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:**
 - a) **con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;**
 - b) **con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.**

REVISIONE

Art. 60. (Revisio

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riferite alle prestazioni oggetto del contratto»;

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. **Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.**
3. **Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:**
 - a) **con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;**
 - b) **con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.**

1. Nei documenti di gara
di revisione prezzi.

2. **Queste clausole**

dete
diminuz
per cento de

3. **Ai fini della dete**
utilizzano i segue

a) con riguardo ai

b) **con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.**

1.il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

1.una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;

2.una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.»;

3.dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;

1. Nei documenti di gara
di revisione prezzi.

2. **Queste clausole**

dete
diminuz
per cen

3. **Ai fini della dete**
utilizzano i segue
a) con riguardo ai

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

1.il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

1.una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'imprezzo

del 3

2.una

per c

variaz

3.dog

1.Ai comma 3:

1) all'alinea, le parole: «elaborati dall'ISTAT» sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;»;

3) alla lettera b), dopo le parole: «gli indici» sono inserite le seguenti: «, anche disaggregati,»;

immat
riconos

considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.»;

REVISIONE PREZZI

Art. 60. (Revisione prezzi)

4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.

4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.».

4.

e diffusione dell'informazione statistica ufficiale, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.»;

5. Per far fronte ai mutamenti delle condizioni di mercato, in materia di:

a) nel limite delle risorse disponibili, f

b) le somme de

c) le somme di spesa, quali siano stati i costi contabili della s



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

REVISIONE PREZZI

LAVORI

variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire

FORNITURE E SERVIZI

variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.




[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

REVISIONE PREZZI

LAVORI

variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire



Per esemplificare, a fronte di una variazione dell'8%, in base alla precedente disciplina il corrispettivo revisionale da riconoscere sarebbe stato pari all'80% dell'8%, mentre secondo la nuova formulazione sarebbe pari al 90% del 5%.




[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

REVISIONE PREZZI

LAVORI


variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire



Per esemplificare, a fronte di una variazione dell'8%, in base alla precedente disciplina il corrispettivo revisionale da riconoscere sarebbe stato pari all'80% dell'8%, mentre secondo la nuova formulazione sarebbe pari al 90% del 5%.

FORNITURE E SERVIZI

variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.



Penalizzazione che viene in parte ridotta consentendo (senza obbligo) alle stazioni appaltanti di prevedere nei contratti, oltre alla clausola revisionale che opera secondo il meccanismo sopra indicato, un'ulteriore clausola che consenta l'adeguamento del corrispettivo secondo un indice di inflazione convenzionalmente individuato. Si tratta quindi di un adeguamento automatico semplicemente correlato all'andamento dell'inflazione.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

REVISIONE PREZZI

LAVORI

Tuttavia non si avrà una duplice rivalutazione in senso assoluto, poiché la medesima disposizione chiarisce che l'incremento del prezzo derivante dall'applicazione dell'indice di inflazione non viene considerato ai fini del calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione della clausola di revisione in senso proprio.

Per esemplificare, a fronte di una variazione dell'8%, in base alla precedente disciplina il corrispettivo revisionale da riconoscere sarebbe stato pari all'80% dell'8%, mentre secondo la nuova formulazione sarebbe pari al 90% del 5%.

Penalizzazione che viene in parte ridotta consentendo (senza obbligo) alle stazioni appaltanti di prevedere nei contratti, oltre alla clausola revisionale che opera secondo il meccanismo sopra indicato, un'ulteriore clausola che consenta l'adeguamento del corrispettivo secondo un indice di inflazione convenzionalmente individuato. Si tratta quindi di un adeguamento automatico semplicemente correlato all'andamento dell'inflazione.




[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

REVISIONE PREZZI


INDICI

Vi sono poi le modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 60, che riguardano gli indici di costo e di prezzo sulla base dei quali sono determinate le relative variazioni. Tali modifiche si fondano su una netta distinzione tra lavori da un lato e servizi e forniture dall'altro.



LAVORI

Per i lavori è previsto che gli indici siano individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture sentito l'Istat, sulla base delle singole tipologie di lavorazioni puntualmente indicate nelle Tabelle di cui all'Allegato II.2 bis



FORNITURE E SERVIZI

Per le forniture e servizi il sistema è più semplice, nel senso che gli indici sono quelli ordinari relativi ai prezzi al consumo, ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e quelli delle retribuzioni contrattuali orarie, pubblicati sul portale istituzionale dell'Istat.



[webinar uncem]


legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

INDICI

Attraverso gli indici vengono determinate le variazioni dei costi che possono dar luogo all'attivazione del meccanismo revisionale.

Tale indice viene denominato «sintetico», in quanto composto dalla media ponderata degli indici selezionati tra quelli individuati nel provvedimento ministeriale da emanare, sulla base delle tipologie di lavorazioni di cui si compone l'opera.

L'individuazione di tale indice sintetico è demandata al progettista, che in sede di redazione del progetto da porre a base di gara lo deve elaborare attraverso una complessa formula e un articolato processo definito nell'Allegato.



REVISIONE PREZZI

LAVORI

L'indice sintetico viene riferito – ai fini dell'individuazione del termine iniziale del meccanismo revisionale – al mese in cui viene adottato il provvedimento di aggiudicazione.

CRITICITA'

Presentazione offerta  180 giorni  Aggiudicazione

Metodologia di calcolo basata su una formula matematica complessa



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

INDICI

Attraverso gli indici vengono determinate le variazioni dei costi che possono dar luogo all'attivazione del meccanismo revisionale.

FORNITURE E SERVIZI

4 possibili indici cui fare riferimento, tutti pubblicati sul portale istituzionale dell'Istat: indice dei prezzi al consumo, indice dei prezzi alla produzione dell'industria, indice dei prezzi alla produzione dei servizi e indice delle retribuzioni orarie

CPV

Tali indici – uno o più - devono essere associati allo specifico servizio o fornitura catalogati in base al sistema europeo di classificazione (Cpv), con un meccanismo molto articolato a seconda del codice Cpv individuato

La stazione appaltante indica nella documentazione di gara l'indice revisionale prescelto.

Il tutto diventa ancora più complesso nell'ipotesi – che non appare remota – in cui i servizi e le forniture comprendano prestazioni multi – oggetto (articolo 13). In questo caso si fa ricorso a un indice ponderato e viene calcolata la media ponderata delle variazioni dei costi.




[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA


REVISIONE PREZZI

ALLEGATO II.2.BIS



LAVORI

L'articolo 1 dell'Allegato specifica, relativamente ai lavori, che la revisione prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione e a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria. La revisione **resta quindi esclusa solo per i lavori di ristrutturazione/riqualificazione**



FORNITURE E SERVIZI

Per le forniture e servizi, viene esplicitato – anche se in realtà è una conseguenza naturale della normale operatività dell'istituto - che il meccanismo revisionale **si applica solo ai contratti di durata, e non a quelli che prevedono una prestazione ad esecuzione istantanea.**



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

REVISIONE PREZZI

ALLEGATO II.2.BIS



Equilibrio contrattuale

Se il meccanismo revisionale, seppure correttamente applicato, non sia sufficiente a ristabilire l'equilibrio contrattuale, stazione appaltante e appaltatore hanno una duplice possibilità.

In primo luogo possono tentare una **rinegoziazione** in buona fede delle condizioni contrattuali, che evidentemente deve essere tale da ristabilire l'equilibrio contrattuale. Qualora questo tentativo non vada a buon fine, ciascuna delle parti può invocare **la risoluzione del contratto** per eccessiva onerosità sopravvenuta e l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

REVISIONE PREZZI

ALLEGATO II.2.BIS



Copertura finanziaria

- a) il 50% delle risorse accantonate per imprevisti, al netto delle somme già impegnate, e le somme a disposizione per lo specifico intervento;
- b) le somme derivanti dai ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano già stati eseguiti i collaudi, nel rispetto delle procedure contabili e dei limiti della spesa residua autorizzata e disponibile.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

REVISIONE PREZZI

PERIODO TRANSITORIO

La nuova disciplina della revisione prezzi ha un'applicazione immediata solo per le forniture e i servizi, ma non per i lavori.

L'articolo 16 stabilisce infatti che per i lavori l'applicazione decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento del ministero delle Infrastrutture contenente gli indici di costo individuati sulla base delle diverse tipologie di lavorazioni. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione della nuova disciplina è l'avvio della relativa procedura di affidamento.

Ciò significa che si continuerà ad applicare la vecchia disciplina a tutti i contratti stipulati (e in corso di esecuzione) a seguito di procedure di affidamento avviate prima della data di pubblicazione del provvedimento del ministero delle Infrastrutture. La nuova disciplina troverà invece applicazione ai contratti relativi a procedure di affidamento avviate a partire da tale data.

Per le forniture e i servizi, le nuove regole si applicano invece a decorrere dall'entrata in vigore dell'Allegato, cioè del D.lgs. 209, ovvero dal 31 dicembre 2024.

Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)

Previsti **incentivi** per la
qualificazione



Le stazioni appaltanti non
qualificate procedono
all'acquisizione di forniture,
servizi e lavori ricorrendo a
una **Stazione Appaltante** o
Centrale di Committenza
qualificata



Le stazioni appaltanti non
qualificate possono procedere
all'acquisizione di forniture, **servizi
e lavori ricorrendo a una stazione
appaltante o centrale di
committenza qualificata anche
per le procedure di importo
inferiore alle soglie di cui al
comma 1**

Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.»;

Il ricorso alla stazione appaltante
qualificata o alla centrale di committenza
qualificata è formalizzato mediante
Convenzione



Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

PRIMA

2. La qualificazione per la progettazione e **l'affidamento** si articola in tre fasce di importo :
- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
 - b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'[articolo 14](#);
 - c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.



CORRETTIVO

2. La qualificazione per la progettazione e **l'affidamento e l'esecuzione** si articola in tre fasce di importo:
- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
 - b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
 - c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

PRIMA

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati e almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione



CORRETTIVO

6. il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture **o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.**»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;



Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di

All. II.4 CORRETTIVO

5. Ai fini della **progettazione**, nelle ipotesi di cui all'articolo 193, comma 16, dell'**affidamento** e dell'**esecuzione** dei contratti di **concessione e di partenariato pubblico privato** di importo a base di gara **pari o superiore a 500 mila euro**, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione **di livello L2** e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella **gestione di piani economici e finanziari e dei rischi**

4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, **solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture** di cui all'Allegato I.9 al codice.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Art. 63. (Qualificazione)

Articolo 3 - Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori per le stazioni appaltanti

1. Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (**L3**) per importi fino a 1.000.000 di euro;
- b) qualificazione di secondo livello (**L2**) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- c) qualificazione di terzo livello (**L1**) senza limiti di importo.

5. Ai fini della **progettazione**, nelle ipotesi di **contratti di concessione e di partenariato pubblico privato** di importo a base di gara superiore a 500 mila euro, gli enti concedenti devono possedere almeno una qualificazione **di livello L2** e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella **gestione di piani economici e finanziari e dei rischi**

4. Ai fini della qualificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per la valutazione del requisito relativo al numero di gare svolte, si considerano, per le gare di importo superiore a quelle individuate dall'articolo 43 del codice, **solo quelle i cui bandi e gli avvisi rispettano le disposizioni sull'utilizzo dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture** di cui all'Allegato I.9 al codice.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

PRIMA

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati e almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione



CORRETTIVO

6. il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture **o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.**»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Art. 63. (Qu)

Articolo 5 - Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro;
- b) qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 di euro;
- c) qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

PRIMA

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per l'acquisizione di lavori oppure di servizi e forniture. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per svolgere attività di progettazione e affidamento devono essere qualificati e almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione



progettazione e l'affidamento o, oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture.»;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Art. 63. (Qu)

Articolo 5 - Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all'affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti

1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per

5. Ai fini della progettazione e dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato (**SERVIZI**) di importo a base di gara pari o superiore a 140 mila euro, gli enti concedenti

6. devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.

almeno nella seconda fascia. Essi programmano la loro attività coordinandosi nel rispetto del principio di leale collaborazione

«6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione.»;



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

Qualificazione anche per l'esecuzione degli appalti All. II.4 - Correttivo

Dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **sono qualificate anche per l'esecuzione** rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

Dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **sono qualificate anche per l'esecuzione** rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali per i corrispondenti livelli di qualifica.

Dal 1° gennaio 2025 le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base del soddisfacimento dei seguenti requisiti, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture:

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

Qualificazione anche per l'esecuzione degli appalti All. II.4 - Correttivo

3. Le stazioni appaltanti **non qualificate** per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **possono, fino al 31 dicembre 2024**, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2025, la possibilità per le stazioni appaltanti **non qualificate** per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **di eseguire** contratti al di sopra delle **soglie di cui all'articolo 62, comma 1**, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

Esecuzione degli appalti correttivo

forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000), e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000

3. Le stazioni appaltanti **non qualificate** per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali **possono, fino al 31 dicembre 2024**, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

forniture e servizi e anche le tipologie contrattuali di cui all'articolo 62, comma 1, del codice è subordinata al rispetto dei requisiti di cui al comma 3, nonché al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

Esecuzione degli appalti correttivo

Incentivi

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

3. **quali**
l'affid
fornit
contra
dicembre

sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

2025, la
nti **non**
ione e
servizi e
le tipologie
ntratti al di
articolo 62,
bordinata al
al comma 3,
non
facimento dei requisiti
di cui al co. 2, come definiti per i
diversi livelli di qualificazione nella
Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori,
e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di
servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

Esecuzione degli appalti correttivo

Incentivi

- a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC;
- c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

3. **quali**
l'affid
fornit
contra
dicembre

sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

2025, la
nti **non**
ione e
servizi e
le tipologie
ntratti al di
articolo 62,
bordinata al
al comma 3,
non
facimento dei requisiti
di cui al co. 2, come definiti per i
diversi livelli di qualificazione nella
Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori,
e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di
servizi e forniture.

5. Resta ferma la possibilità per le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi dell'articolo 63, comma 2 di eseguire i contratti affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.

Art. 63. (Qualificazio

Incentivi

- a) rispetto dei tempi previsti per le imprese e fornitori;
- b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti che alimentano le banche dati centralizzate gestite dall'ANAC;
- c) partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Art. 62, c. 6 lett. c) e d)
Appalti di servizi e forniture

- Importo inferiore a euro 221.000 e euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- Ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

Art. 62, c. 1

Euro 140.000 per Servizi e Forniture e euro 500.000 per lavori

3. **Qualifiche**
L'affidamento dei contratti di forniture e servizi di importo superiore a euro 100.000, **dicembre** 2015, sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

contratti al di **articolo 62**, comma 2, subordinata al comma 3, non è sufficiente il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 2, come definiti per i diversi livelli di qualificazione nella Tabella C-bis, per l'esecuzione di lavori, e nella Tabella C-ter, per l'esecuzione di servizi e forniture.

ai sensi dell'articolo 62, comma 2, di eseguire i lavori affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d), nonché i contratti al di sotto delle soglie di qualificazione di cui all'articolo 62, comma 1.



Art. 63. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza)

Revisione della qualificazione Requisiti premianti per qualificarsi- Correttivo

- Disponibilità ad essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 62, comma 10, del codice e aver effettuato affidamenti per conto di stazioni appaltanti non qualificate anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 62, comma 1
- Essersi aggregati per lo svolgimento in comune degli affidamenti e dell'esecuzione
- Specializzazione per ambiti settoriali da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate
- Efficienza decisionale della stazione appaltante rispetto alla fase dell'affidamento, da intendersi quale tempo intercorrente tra la ricezione delle offerte e la stipula del contratto e che non deve essere superiore in media a centoquindici giorni.



Codice PILLOLE

Art. 15

Il responsabile unico del procedimento diventa **Responsabile Unico di Progetto (RUP)**

CORRETTIVO

Possibilità, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

È responsabile

serie di

preordi

realizzaz

“progett

“intervento pubblico”

per
affidamento

**Codice
PILLOLE**

Art. 15

Il responsabile unico del procedimento diventa **Responsabile Unico di Progetto (RUP)**



È **responsabile** di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “**progetto**”, o un “**intervento pubblico**”

Possibile nomina di un **Responsabile del Procedimento** per programmazione - progettazione - esecuzione per affidamento

supervisione,
coordinamento,
indirizzo e
controllo



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**Articolo 15 - Responsabile unico del progetto (RUP)
C. 2**

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. **Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. (periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024).**

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

MA COME SI PROCEDE ALLA NOMINA? QUALE AMMINISTRAZIONE PUBBLICA? CHE TIPO DI COLLABORAZIONE QUALE FORMA DI COMPENSO?

2. Le stazioni appaltanti, in possesso del potere di spesa, in possesso della stazione appaltante, possono affidare i compiti al medesimo affidati, nei limiti del quadro contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non hanno personale nelle pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. **Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. (periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024).**

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

MA COME SI PROCEDE ALLA NOMINA?

VEDI ART. 116 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Correttivo

C. 4, 4-BIS, 4-TER

1. Collaudatori anche presso altre A.P. anche strutturale
2. Richiedere disponibilità ad almeno 3 A.P.
3. Compenso ricompreso dell'Incentivo ex art. 45 CdC

2. Le stazioni
della stazione
potere di sp
compiti al me

appaltanti e gli enti concedenti e le amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti e i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. **Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. (periodo aggiunto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024).**

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

MA COME SI PROCEDE ALLA NOMINA?

VEDI ART. 116 COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA'

RUP – ESTERNO - INDIVIDUAZIONE

Correttivo

PERTANTO, IN ANALOGIA AL C. 116:

- 1) la previsione nominare RUP un dipendente di altre A.P. vale per tutte le stazioni appaltanti, che siano o meno pubbliche amministrazioni esse stesse
- 2) anche per il prestito del RUP, la stazione appaltante può utilizzare il descritto meccanismo di interpello delle amministrazioni previsto per il collaudatore
- 3) per il RUP in prestito, invece, vale, quale compenso riconosciuto, l'incentivo tecnico da parte della stazione appaltante fruitrice dell'attività

2. Le
della
poter
comp
appal
prop
codic
accen

RUP tra
209/2024).

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**Art. 15, comma 6
SUPPORTO AL RUP**



Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per **l'AFFIDAMENTO DIRETTO** da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo (per competenze altamente specialistiche, v. art. 3 all. 1.2).



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**Art. 44
APPALTO INTEGRATO**

Liberalizzazione



È facoltà s.a. qualificata di stabilire, nella decisione di contrarre, se il contratto ha per oggetto **progettazione esecutiva e esecuzione** dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica



Limiti



Non può essere utilizzato per gli appalti di opere di **manutenzione ordinaria**

Motivazione riferita a **esigenze tecniche**, si tiene conto del rischio di **scostamento costi**



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Nuovo Codice
PILLOLE**

**Articolo 119 – Subappalto
Correttivo**



I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento



Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.



Il subappaltatore applica il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Nuovo Codice

Articolo



I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

Non comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni

... un dipendente... purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato al datore, qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un contratto collettivo differente, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Nuovo Codice
PILLOLE**

**Articolo 119 – Subappalto
Correttivo**



I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento



Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.



Il subappaltatore applica il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.



Articolo

2-bis. In presenza di prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano altresì nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore applica il medesimo contratto collettivo di lavoro nazionale e principale, ovvero un contratto collettivo di lavoro diverso, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dal datore di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un contratto collettivo diverso, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**Articolo 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni
(BIM)
Correttivo**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto **dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

Euro 5.538.000 per i Beni Culturali



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche
Correttivo

~~4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. **Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.**~~

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale.. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**Articolo 59 - Accordi quadro
Correttivo**

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. **Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.** L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

4. L'accordo quadro concluso con più operatori economici è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

- a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, **senza riaprire il confronto competitivo**, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
- b) **riaprendo il confronto competitivo** tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), **in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo** conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**Articolo 59 - Accordi quadro
Correttivo**

5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Codice PILLOLE

9 - Accordi quadro Correttivo

alla stipula del contratto e
alla fase di esecuzione si
applicano le disposizioni
del codice civile.

5-bis. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**9 - Accordi quadro
correttivo**

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

5-bis. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**Articolo 59 - Accordi quadro
Correttivo**

In pratica, mediante le modifiche si vuole:

- **Definire in modo puntuale e circostanziato l'importo dell'Accordo Quadro (la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione delle prestazioni)**
- **AQ con più operatori: la decisione a contrarre deve contenere le percentuali di affidamento delle prestazioni a favore di ciascuno di essi**
- **Preservare l'equilibrio economico finanziario nei contratti attuativi mediante:**
 - a) **in fase di stipula: qualora si è in presenza di una alterazione dell'equilibrio contrattuale, le parti possono procedere a una rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede ovvero non procedere alla stipula.**
 - b) **In fase di esecuzione: medesime modalità con la differenza che laddove risulti impossibile mantenere l'equilibrio economico finanziario si può procedere con la risoluzione del contratto**



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**I requisiti speciali
Correttivo**

Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale

11. Fino alla data di entrata in vigore del ~~regolamento di cui al sesto periodo del comma 4~~ **regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b)**, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ~~maturato nel triennio precedente~~ **maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti** a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito ~~nel precedente triennio~~ **negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

Codice PILLOLE

Modifiche vanno nel senso di incidere in maniera riduttiva su alcuni requisiti di qualificazione richiesti ai concorrenti:

- fatturato globale che le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti – non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto – viene riferito non al triennio precedente, ma ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti
- contratti analoghi anche a favore di soggetti privati che possono essere presi in considerazione ai fini del soddisfacimento della qualificazione richiesta sono quelli riferiti non al triennio precedente bensì agli ultimi dieci anni

11. Fino alla
226-bis, con
richiedere a
do
degli ultimi c

pluralità di lotti, salvo diversa m... zione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere... eratori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito **nel precedente triennio negli ultimi dieci anni** dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

LAVORI

Per quanto riguarda i lavori, la modifica riguarda l'articolo 103, e cioè la qualificazione aggiuntiva richiesta per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro. Viene infatti eliminata la possibilità di richiedere ai concorrenti un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. Di conseguenza, l'unico requisito aggiuntivo relativo alla capacità economico finanziaria attiene ai parametri economico-finanziari significativi, certificati da società di revisione ovvero da altri soggetti preposti, da cui emerga in modo inequivoco l'esposizione finanziaria dell'operatore economico al momento in cui partecipa a una gara di appalto.

11.
226-
ric
deg
plu
ap
es



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

**Codice
PILLOLE**

Articolo 104 – Avvalimento Correttivo

AVVALIMENTO PREMIALE

c. 4

All'AP non si ricorre per acquisire i requisiti (mancanti) di partecipazione alla gara bensì per ottenere un punteggio più alto in fase di valutazione dell'offerta (i.e. gruppo tecnico).

E' istituito diverso dal semplice avvalimento a cui ricorre il concorrente che non possiede i requisiti di partecipazione previsti nel bando o nella lettera di invito

All'AP non si ricorre per acquisti bensì per ottenere un punteggio

E' istituto diverso a possiede i requisiti di pa

correttivo

Art. 104 c. 12

~~12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.~~

12. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, **salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.** La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

correttivo

Art. 104 c. 12

- Si attenua il divieto di partecipazione alla medesima gara dell'impresa principale e dell'impresa ausiliaria

In sostanza, impresa ausiliaria e impresa principale possono concorrere alla medesima gara se non ricorrono i noti indici rivelatori della riconducibilità delle due offerte a un unico centro decisionale

- situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
- intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici
- contiguità di sede
- utenze in comune
- identiche modalità formali di redazione delle offerte
- strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi
- vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte

correttivo

Art. 104 c. 12

~~l'avvalimento sia finalizzato a consentito che partecipino alla ausiliaria e quella che si avvale a disposizione:~~

l'avvalimento sia finalizzato a consentito che partecipino alla ausiliaria e quella che si avvale se a disposizione, **salvo che la**

erato e con adeguato supporto
azione della propria
collegamenti tali da
esse ad uno stesso centro
appaltante può comunque
mprese chiarimenti o integrazioni
a tal fine un congruo termine non



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

Articolo 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture
Correttivo

COSA PREVEDE L'ARTICOLO:

- 1) L'offerta economica deve indicare a pena di esclusione i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali. Questa prescrizione subisce una deroga solo in relazione alle forniture senza posa in opera e ai servizi di natura intellettuale, per i quali il legislatore ha ritenuto che le loro caratteristiche siano tali da non contemplare la necessità di indicare tali elementi.
- 2) OEV- Superamento della dicotomia tra variante in senso stretto e offerta migliorativa ritenendo la prima non ammessa e la seconda consentita a condizione che non includano opere o **prestazioni** aggiuntive rispetto al progetto esecutivo.



correttivo

ADD al c. 7

- Negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere **criteri premiali** atti a favorire la fornitura di **prodotti da costruzione** che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la **riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**.

Articolo 108 - Crit

zi e forniture

COSA PREVEDE L'A

1) L'offerta econom

gli oneri di sicurez

relazione alle forn

quali il legislatore h

contemplare la nec

2) OEV- Superame

migliorativa ritenendo ta

che non includano opere o pre

- Al fine di promuovere **la parità di genere**, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, **il maggior punteggio** da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere **comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna**, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

manodopera e

deroga solo in

ellettuale, per i

on

retto e offerta

sentita a condizione

aggiuntive rispetto al progetto esecutivo.



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

Codice
PILLOLE

Articolo 109 - Reputazione dell'impresa Correttivo

- ~~1. È istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.~~
- ~~2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le modalità di raccolta dei dati e il meccanismo di applicazione del sistema per incentivare gli operatori al rispetto dei principi del risultato di cui all'articolo 1 e di buona fede e affidamento di cui all'articolo 5, bilanciando questi elementi con il mantenimento dell'apertura del mercato, specie con riferimento alla partecipazione di nuovi operatori.~~
- ~~3. Alla presente disposizione è data attuazione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel periodo iniziale di sperimentazione.~~



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Nuovo Codice
PILLOLE**

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 193 – Finanza di Progetto
Correttivo

INIZIATIVA PRIVATA:
Interventi previsti o non
nella Programmazione
dell'Ente

INIZIATIVA PUBBLICA:
Interventi inseriti nella
Programmazione
dell'Ente

INIZIATIVA PRIVATA:

2 Modalità



1° Modalità:

- **Manifestazione di Interesse**
- **Pubblicazione delle informazioni sul sito Amm. Trasparente**

2° Modalità:

- **Presentazione diretta di una proposta con documentazione light**



Per le concessioni di lavori

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
- c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
- d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
- e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
- f) cronoprogramma.

Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati:

- a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
- b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi

INIZIATIVA PUBBLICA:
Interventi inseriti nella
Programmazione
dell'Ente

INIZIATIVA PUBBLICA:
Interventi inseriti nella
Programmazione
dell'Ente

2 Modalità



2° Modalità:
- Presentazione diretta di
una proposta con
documentazione light



[webinar uncem]
**legge di bilancio
e correttivo appalti
novità per enti e PA**

**Codice
PILLOLE**

**PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Art. 193 – Finanza di Progetto
Correttivo**

**DOPO PRESENTAZIONE
PROPOSTA «light»**

l'ente concedente dà notizia nella sezione «Amministrazione trasparente» della presentazione della proposta e provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a sessanta giorni, commisurato alla complessità del progetto, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento, redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.

Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali altre proposte, l'ente individua in forma comparativa, sulla base di criteri che tengano conto della fattibilità delle proposte e della corrispondenza dei progetti e dei relativi piani economici e finanziari ai fabbisogni dell'ente concedente, una o più proposte, presentate ai sensi del comma 3 o del comma 4, da sottoporre alla procedura di valutazione di cui al comma 6.

- 1) comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate
- 2) ne dà notizia sul proprio sito istituzionale
- 3) invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie
- 4) può essere indetta CdS
- 5) possono essere richieste modifiche o integrazioni
- 6) provvedimento motivato circa l'esito della procedura di valutazione
- 7) progetto di fattibilità integrato con altri documenti previsti dalla norma
- 8) inserimento del progetto nella programmazione dell'Ente
- 9) gara per affidamento concessione
- 10) prelazione



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

PILLOLE

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 193 – Finanza di Progetto

Correttivo

INIZIATIVA PUBBLICA

AVVISO DI SOLLECITAZIONE PER INTERVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'ENTE

POSSONO ESSERE RICHIESTI DOCUMENTI E INFORMAZIONI PER PRESENTARE LA PROPOSTA. IN TAL CASO SE NE DA NOTIZIA SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

- 1) comunica ai soggetti interessati la proposta o le proposte individuate
- 2) ne dà notizia sul proprio sito istituzionale
- 3) invita, se necessario, il promotore e i proponenti ad apportare al progetto di fattibilità, al piano economico finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie
- 4) può essere indetta CdS
- 5) possono essere richieste modifiche o integrazioni
- 6) provvedimento motivato circa l'esito della procedura di valutazione
- 7) progetto di fattibilità integrato con altri documenti previsti dalla norma
- 8) gara per affidamento concessione
- 9) prelazione



[webinar uncem]

legge di bilancio e correttivo appalti novità per enti e PA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

CLAUDIO LUCIDI

LUCIDI CLAUDIO

16 GENNAIO 2025

146